Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 43 del 21 febbraio 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

N. **28/L**

LEGGE 15 gennaio 2003, n. **26.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 gennaio 2003, n. **26.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT

establishing

the International Organisation of Vine and Wine

Preamble

Through an international Agreement concluded on 29 November 1924, the Governments of Spain, France, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, Portugal and Tunisia gathered to create an International Wine Office.

Following a decision of its member states on 4 September 1958, the office was renamed International Vine and Wine Office. This intergovernmental organisation has, at the date of 3 April 2001, forty-five member states.

The General Assembly of the International Vine and Wine Office, in its resolution COMEX 2/97, made at its session of 5 December 1997, held in Buenos Aires (Argentina), decided to proceed, as necessary, with the adaptation of the International Vine and Wine Office to the new international environment. This involved adapting its missions, its human, material and budgetary resources and, as appropriate, its procedures and operating rules, in order to meet the challenges and secure the future of the world vine and wine sector;

In application of Article 7 of the above-mentioned Agreement the Government of the French Republic, following a request from 36 member states, convened a Conference of member states on 14, 15, 22 June 2000 and on 3 April 2001 in Paris.

To this end the member states of the International Vine and Wine Office, hereafter referred to as the Parties, have agreed to the following:

Chapter I – Objectives and Activities

Article 1

1. The "International Organisation of Vine and Wine" (O.I.V) is hereby established. The O.I.V shall replace the International Vine and Wine Office established by the Agreement of 29 November 1924, as amended, and shall be subject to the provisions of the present Agreement.

2. The O.I.V shall pursue its objectives and exercise its activities defined in Article 2. The O.I.V shall be an intergovernmental organisation of a scientific and technical nature of recognised competence for its work concerning vines, wine, wine-based beverages, grapes, raisins and other vine products.

Article 2

1. In the framework of its competence, the objectives of the O.I.V shall be as follows:

   a) to inform its members of measures whereby the concerns of producers, consumers and other players in the vine and wine products sector may be taken into consideration;

   b) to assist other international organisations, both intergovernmental and non-governmental, especially those which carry out standardisation activities;

   c) to contribute to international harmonisation of existing practices and standards and, as necessary, to the preparation of new international standards in order to improve the conditions for producing and marketing vine and wine products, and to help ensure that the interests of consumers are taken into account.

2. To attain these objectives, the O.I.V's activities shall be:

   a) to promote and guide scientific and technical research and experimentation in order to meet the needs expressed by its members, to assess the results, calling on qualified experts as necessary, and where relevant to circulate the results by appropriate means;

   b) to draw up and frame recommendations and monitor implementation of such recommendations in liaison with its members, especially in the following areas:

      (i) conditions for grape production,
      (ii) oenological practices,
      (iii) definition and/or description of products, labelling and marketing conditions,
      (iv) methods for analysing and assessing vine products;

c) to submit to its members all proposals relating to:

- (i) guaranteeing the authenticity of vine products, especially with regard to consumers, in particular in connection with the information provided on labels,
- (ii) protecting geographical indications, especially vine- and wine-growing areas and the related appellations of origin, whether designated by geographical names or not, insofar as they do not call into question international agreements relating to trade and intellectual property;
- (iii) improving scientific and technical criteria for recognising and protecting new vitivinicultural plant varieties;

d) to contribute to the harmonisation and adaptation of regulations by its members or, where relevant, to facilitate mutual recognition of practices within its field of activities;

e) to mediate between countries or organisations upon request, any expenses of mediation being borne by those making the request;

f) to monitor, evaluate and inform its members in good time of scientific or technical developments likely to have significant and lasting effects on the wine sector;

g) to help protect the health of consumers and to contribute to food safety:

- (i) by specialist scientific monitoring, making it possible to assess the specific characteristics of vine products,
- (ii) by promoting and guiding research into appropriate nutritional and health aspects,
- (iii) by extending the dissemination of information resulting from such research, beyond the recipients referred to in Article 2, paragraph n, to the medical and healthcare professions;

h) to foster co-operation between members through:

- (i) administrative collaboration,
- (ii) the exchange of specific information,
- (iii) the exchange of experts,
- (iv) the provision of assistance or expert advice, especially in the establishment of joint projects and other collaborative research;

i) to take account in its activities of the specific features of each of its members' systems for producing vine products and methods for making wines and wine- and grape-based spirits;

j) to contribute to the development of training networks relating to wine and vine products;

k) to contribute to the promotion or recognition of the world vine- and wine-growing heritage and its historical, cultural, human, social and environmental aspects;

l) to grant its patronage to public or private events whose purpose, of a non-commercial nature, falls within its sphere of competence;

m) to foster an appropriate dialogue in the context of its work and, as necessary, with players in the sector, and to conclude appropriate arrangements with them;

n) to gather, process and disseminate the most appropriate information and to communicate it:

(i) to its members and observers,
(ii) to other international organisations, both intergovernmental and non-governmental,
(iii) to producers, consumers and other players in the vine and wine sector,
(iv) to other interested countries,
(v) to the media and to the general public;

In order to facilitate its role as a source of information and communication, the O.I.V may ask its members, potential beneficiaries and, where relevant, international organisations, to provide it with information and data on the basis of reasonable requests;

o) to re-assess regularly the effectiveness of its structures and working procedures.

Chapter II – Organisation

Article 3

1. The organs of the O.I.V shall be:

a) the General Assembly;
b) the President;
c) the Vice-Presidents;
d) the Director General;
e) the Executive Committee;
f) the Scientific and Technical Committee;
g) the Steering Committee;
h) Commissions, sub-Commissions and groups of experts;
i) the Secretariat.

2. Each member of the O.I.V shall be represented by delegates of its choice. The General Assembly shall be the O.I.V's plenary body and shall be composed of the delegates nominated

by members. It may delegate some of its powers to the Executive Committee, which shall comprise one delegate per member. The Executive Committee may, under its authority, entrust some of its routine administrative powers to the O.I.V Steering Committee, which shall comprise the President and Vice-Presidents of the O.I.V and the Presidents of O.I.V Commissions and Sub-Commissions. The President, the first Vice-President and the Presidents of Commissions shall be of different nationalities.

3. The O.I.V shall conduct its scientific activity through experts groups, sub-commissions and commissions, co-ordinated by a Scientific and Technical Committee, within the framework of a strategic plan approved by the General Assembly.

4. The Director General shall be responsible for the internal administration of the O.I.V and for the recruitment and management of the staff. The procedures for staff recruitment shall ensure, as far as possible, the international character of the organisation.

5. The O.I.V may also include observers. Observers shall be admitted only after they agree in writing to the provisions contained in this Agreement and in the Internal Rules.

6. The headquarters of the Organisation shall be in Paris (France).

Chapter III – Voting Rights

Article 4

Each member shall determine the number of its delegates but shall have only two basic votes plus, where relevant, an additional number of votes calculated from objective criteria that determine the relative position of each member state in the vine and wine sector under the conditions set forth in Annexes 1 and 2 to this Agreement, which form an integral part thereof. The sum of these two figures shall constitute the number of weighted votes. The coefficient determining the situation of each member state within the vine and wine sector shall be updated on a regular basis in accordance with provisions in Annex 1.

Chapter IV – Working Methods, Decision-making Processes

Article 5

1. The General Assembly shall be the supreme organ of the O.I.V. It shall discuss and adopt regulations relating to the organisation and working of the O.I.V and draft resolutions of a general, scientific, technical, economic or legal nature, as well as for the creation or discontinuance of Commissions and Sub-Commissions. It shall decide the budget for receipts and expenditures within the limit of existing appropriations, and shall audit and approve the accounts. The General Assembly shall adopt co-operation and collaboration protocols on matters relating to vine and wine products that the O.I.V may conclude with international organisations. It shall meet once a year. Extraordinary sessions may be convened at the request of one-third of O.I.V members.

2. Delegates from one-third of the members representing at least half the weighted votes must be present for sessions to be quorate. A member may be represented by the delegation of another member, but a delegation may not represent more than one member.

3. a) Consensus shall be the normal method whereby the General Assembly shall adopt draft resolutions of a general, scientific, technical, economic or legal nature, and for the creation or discontinuance of Commissions and Sub-Commissions. The same shall be true for the Executive Committee when it exercises its functions on these issues.

b) Consensus shall not be required for the election of the President of the O.I.V, the Presidents of Commissions and Sub-Commissions or for the Director General, nor shall it apply to the budget or to member's financial contributions. Moreover it shall not apply to other financial decisions as determined in the Internal Rules.

c) In cases where the General Assembly or Executive Committee do not reach a consensus at the first instance on a draft resolution or decision, the President shall take all initiatives to consult members in the intervening period before the next General Assembly or Executive Committee, in order to bring the points of view together. When all such efforts to achieve consensus have been exhausted, the President shall take a vote on the basis of a qualified majority, that being a vote of two thirds plus one of members present or represented, on a one member one vote basis. Nevertheless, the vote shall be postponed for a period of one year if a member considers that its essential national interests are at risk. If the opposition is subsequently confirmed in writing by the Minister of Foreign Affairs or any other competent political authority of the member concerned, the vote shall not be taken.

4. a) The O.I.V President, the Presidents of Commissions and Sub-Commissions and the Director General shall be elected by a weighted qualified majority vote, that is, two thirds plus one of the weighted votes of members present or represented, provided that half plus one of the members present or represented have voted for the candidate. Should these conditions not be met, an extraordinary session of the General Assembly shall be convened within a maximum of three months. The existing President, Presidents of Commissions and Sub-Commissions and Director General shall remain in office during the interim period, depending on the case.

b) The O.I.V President, the Presidents of the Commissions and Sub-Commissions shall be elected for three-year terms. The Director General shall be elected for a five-year term of office; the Director General may be re-elected for a second five-year term under the same conditions as for his or her election. The General Assembly may remove the Director General, on the basis of both the weighted qualified majority and the majority of member states used for his or her election.

5. A weighted qualified majority vote, that being two thirds plus one of the weighted votes of members present or represented, shall apply to votes on the budget or to members' financial contributions. The General Assembly shall nominate a financial auditor, under the same

conditions, on a joint proposal from the Director General and the O.I.V Steering Committee with the favourable opinion of the Executive Committee.

6. The official languages shall be French, Spanish and English. The corresponding funding shall be determined according to Annex 2 to this Agreement. Nevertheless, the General Assembly may adapt it, if necessary, under the conditions defined in Article 5, paragraph 3.a. At the request of one or more members, other languages shall be added according to the same methods of funding, notably Italian and German, in order to improve communication between members. Beforehand, the concerned users shall formally accept the new financial contributions that result from their request. Beyond a total of five languages, any new request shall be submitted to the General Assembly which shall take its decision in accordance with the conditions defined in Article 5, paragraph 3.a. French shall remain the reference language in the event of any dispute with third parties who are not members of the Organisation.

7. The constitutive bodies of the O.I.V shall function in an open and transparent manner.

Chapter V – Funding of the O.I.V

Article 6

1. Every member of the O.I.V shall pay a financial contribution decided each year by the General Assembly, the amount of which shall be determined by applying the provisions of Annexes 1 and 2 to this Agreement. The General Assembly shall decide the financial contribution of any new members on the basis of the provisions of Annexes 1 and 2 to this Agreement.

2. The O.I.V's financial resources shall comprise the annual compulsory contribution of each member and observer and income from its own activities. Compulsory payments shall be paid to the O.I.V during the calendar year concerned. Beyond that time, payment shall be deemed late.

3. The O.I.V's financial resources may also include voluntary contributions from its members, donations, grants, subsidies or payments of any kind from international and national organisations of a public, semi-public or private nature, provided such payments are made in accordance with guidelines which shall be established by the General Assembly in accordance with Article 5, paragraph 3.a and shall be included in the Internal Rules.

Article 7

1. Should a member fail to pay two contributions its voting rights and participation, in the next Executive Committee meeting and General Assembly after such failure has been ascertained, shall be automatically suspended. The Executive Committee shall determine, on a case by case basis, the conditions under which the member concerned may regularise its situation or, failing that, be deemed to have denounced the Agreement.

2. In the case that three successive contributions have not been paid, the Director General shall notify the member or observer concerned of this situation. If the situation is not regularised during the two years following the thirty-first of December of the third year, the member or the observer concerned shall be automatically excluded.

Chapter VI – Participation of International Intergovernmental Organisations

Article 8

An international intergovernmental organisation may participate in or be a member of the O.I.V. and may help to fund the O.I.V under conditions determined, on a case by case basis, by the General Assembly on a proposal from the Executive Committee.

Chapter VII – Amendment and Revision of the Agreement

Article 9

1. Each member may, by written communication to the Director General, propose amendments to this Agreement. The Director General shall communicate these proposals to all Organisation members. If, within six months from the date of the communication, one half plus one of the members reply favourably to the proposal, the Director General shall present it for adoption at the first General Assembly held after this period. Amendments shall be adopted by consensus of the members present or represented. Once adopted by the General Assembly, amendments shall be subject to internal procedures for acceptance, approval or ratification set out in the domestic legislation of members. Amendments shall enter into force thirty days after the deposit of the instrument of acceptance, approval, ratification or accession representing two thirds plus one of the members of the organisation.

2. This Agreement shall be reviewed if two thirds plus one of members approve a request to that effect. In such case, the Government of the French Republic shall convene a conference of members within six months. The programme as well as the revision proposed shall be provided to members at least two months before the conference meets. The conference shall decide its own rules of procedure. The Director General of the O.I.V shall act as Secretary General.

3. Before a revised agreement enters into force, the General Assembly of the Organisation shall define, under conditions determined by the present Agreement and by the Internal Rules in Article 10, to what extent the members party to the present Agreement, who have not deposited an instrument of acceptance, approval, ratification or accession may participate in the O.I.V's activities after it has entered into force.

Chapter VIII – Internal Rules

Article 10

The General Assembly shall adopt the O.I.V's Internal Rules setting out, as necessary, the terms and conditions for implementation of this Agreement. Until this adoption, the rules of the International Vine and Wine Office shall apply to the O.I.V. In particular, they shall determine the remit and operating rules of the bodies referred to in the foregoing Articles, the conditions under which observers may participate, the conditions for examining the proposed reservations to the present Agreement and the provisions for the administrative and financial management of the O.I.V. They shall also describe the conditions for communicating documents, particularly those concerning funding, to the members of the General Assembly and the Executive Committee prior to making decisions.

Chapter IX – Final Clauses

Article 11

The O.I.V shall have legal personality, and shall be accorded by each of its members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its activities.

Article 12

Proposed reservations to this Agreement may be formulated. They shall be accepted by the General Assembly in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 3.a.

Article 13

This Agreement shall be open for signature by all Member States of the International Vine and Wine Office until 31 July 2001. This Agreement shall be subject to acceptance, approval, ratification or accession.

Article 14

Any state not referred to in Article 13 of this Agreement may apply to become a member. Applications for membership shall be made directly to the O.I.V, with a copy to the Government of the French Republic, which shall notify signatories of, or Parties to the Agreement of such applications. The O.I.V shall provide information to its members concerning applications for membership and any observations made. Members have six months in which to inform the O.I.V of their opinion. The application shall be accepted if at the expiration of six months from the date of notification a majority of members has not opposed it. The depository shall notify the State of the outcome of its application. If the application is successful, the State concerned shall have twelve months within which to deposit its instrument of accession with the depository. States referred to in Article 13 that have not signed this Agreement within the given time limit may accede at any time.

Article 15

Instruments of acceptance, approval, ratification or accession shall be deposited with the Government of the French Republic, which shall notify signatories and Parties to this Agreement of these instruments. Instruments of acceptance, approval, ratification or accession shall be filed in the archives of the Government of the French Republic.

Article 16

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the year following the deposit of the thirty-first instrument of acceptance, approval, ratification or accession.

2. For each State which accepts, approves or ratifies this Agreement or accedes to it thereafter, this Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the deposit by this State of its instrument of acceptance, approval, ratification or accession.

3. The General Assembly of the International Vine and Wine Office shall define, under conditions determined by the Agreement of 29 November 1924, as amended and by the Rules of Procedure attached to it, to what extent the States which have not deposited their instrument of acceptance, approval, ratification or accession, may participate in O.I.V activities after the entry into force of this Agreement.

Article 17

1. The Agreement of 29 November 1924, as amended, shall be terminated by the unanimous decision of the first General Assembly following the entry into force of this Agreement, unless all Parties to the Agreement have unanimously agreed, prior to the entry into force of this Agreement, on conditions for its termination.

2. The "International Organisation of Vine and Wine" shall replace the International Vine and Wine Office with regard to all its rights and obligations.

Article 18

Any Party to this Agreement may denounce it at any time with six months written notice sent to the Director General of the O.I.V and the Government of the French Republic. Observers may decide to withdraw with six months written notice sent to the Director General of the O.I.V.

Article 19

The original of this Agreement, of which the French, Spanish and English texts are equally authentic, shall be deposited with the Government of the French Republic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised thereto by their Governments have signed the Agreement establishing the "International Organisation of Vine and Wine (O.I.V)

Done at Paris on 3 April 2001.

Annex 1 referred to in Articles 4 and 6 of this Agreement

Method for determining the position of each member state in the vine and wine sector

1. Objective criteria determining the relative position of each member state in the vine and wine sector:

a) Average production of wines, special wines, musts, grape- or wine-based spirits (expressed in wine equivalents) over the last five-year period for which statistics are available, stripping out the two extreme values (P);

b) Average total surface area of the vineyard in the last three-year period for which statistics are available (S);

c) Average apparent consumption of wine and wine equivalents over the last three years for which statistics are available (C) = (P) production - E (exports)+ I (imports)

2. Formula for determining the coefficient for each member state:

$$X\% = \left(0{,}60 \frac{\text{P (member state)}}{\text{P (O.I.V Total)}} + 0{,}20 \frac{\text{S (member state)}}{\text{S (O.I.V Total)}} + 0{,}20 \frac{\text{C (member state)}}{\text{C (O.I.V Total)}} \right) 100$$

3. The coefficient of each member state is updated:

a) at the start of the budget year following the accession of a new member;

b) every three years in light of the most recent available statistics.

4. New members:

New members joining the O.I.V in future years must pay a compulsory financial contribution calculated according to the formula defined in the present Annex, with the addition of their participation to the specific funding for languages, in the conditions fixed in Annex 2.

Annex 2 referred to in Articles 4, 5 and 6 of this Agreement

Method for determining member states' voting rights, compulsory financial contributions and methods for language funding

1. Basic votes :

Each member state has two basic votes.

2. Additional votes :

The total number of additional votes is equal to half the total number of basic votes. Up to such amount, additional votes are allocated as appropriate, in addition to basic votes, to certain member states according to their relative position in the vine and wine sector, according to the formula given in Annex 1.

3. Weighted votes :

The number of each member state's weighted votes is equal to the sum of its basic votes and additional votes, if any.

4. Allocation of compulsory contributions :

The total amount of compulsory contributions to be paid by members is calculated on the basis of the budget adopted by the General Assembly.
One-third of the total amount of compulsory contributions is divided equally between the basic votes.
Two-thirds of the total amount of compulsory contributions are divided in proportion to additional votes.

In order to facilitate the transition between the former and present Agreement, the financial contribution corresponding to the two basic votes of each member state may not be lower, for the first budget year, than the "Unit of contribution" prior to the present Agreement entering into force. If necessary, the amount of financial contributions for additional votes are adjusted consequently to reach the total amount of compulsory contributions fixed by the adopted budget.

5. Funding of languages :

The funding of languages is fully provided for in the general budget of the O.I.V and without any specific contribution by each linguistic group composed of members and observer users.
The detailed arrangements for implementing languages shall be determined by appropriate provisions in the Internal Rules.

Final Act of the Conference of Member States of the «International Vine and Wine Office»

1. After three conference sessions on 14, 15 and 22 June 2000 in Paris, the Member States of the «International Vine and Wine Office» convened a fourth conference session on 3 April 2001, in Paris at the Société Nationale d'Horticulture de France at 84 Rue de Grenelle in Paris 75007, in order to adopt a final text for the "Agreement Establishing the International Organisation of Vine and Wine (O.I.V.)".

2. The Governments of the following States were represented at the Conference:
People's Democratic Republic of Algeria, Argentine Republic, Australia, Republic of Austria, Kingdom of Belgium, Republic of Bolivia, Federative Republic of Brazil, Republic of Chile, Republic of Cyprus, Kingdom of Denmark, Republic of Finland, French Republic, Federal Republic of Germany, Hellenic Republic, Republic of Hungary, Italian Republic, Lebanese Republic, Grand Duchy of Luxembourg, United Mexican States, Kingdom of Morocco, Kingdom of the Netherlands, New Zealand, Kingdom of Norway, Portuguese Republic, Romania, Russian Federation, Republic of South Africa, Kingdom of Spain, Kingdom of Sweden, Swiss Confederation, Republic of Tunisia, Republic of Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Eastern Republic of Uruguay;

3. The Governments of the following States sent observers to the Conference:
Canada, People's Republic of China, Republic of Croatia, Ireland;

4. The Conference, following the third session, set up a linguistic jurist work group that was comprised of Mr Spyrou (Australia), Mr Collard (France) and Mr Juré (Uruguay) in order to finalise the legal and linguistic aspects of the draft agreement;

5. The fourth session of the Conference was formally opened by Mr Felix Roberto Aguinaga (Argentina), President of the «International Vine and Wine Office»;

6. The fourth Session of the Conference re-elected Mr Alain Pierret (France) as President and nominated Mrs Alexandra Busnengo (Italy), Mr Craig Burns (Australia), Mr José Ramon Lopez Pardo (Spain), and Mr Fernando Bianchi de Aguiar (Portugal) as Vice-Presidents. Mr Felix Roberto Aguinaga was Vice-President ex officio;

7. The Conference had a basic proposal document for discussions in the form of a document entitled 'Draft Agreement Establishing the International Organisation of Vine and Wine (OIV)' dated April 2 2001, revising the Agreement of 29 November 1924, as amended;

8. On the basis of its deliberations during the fourth session, the Conference adopted on 3 April 2001, in compliance with its Internal Rules, the Final Act of the Conference to which is annexed the Agreement establishing the "International Organisation of Vine and Wine" (O.I.V.). This shall be opened for signature at the premises of the *Societé Nationale d'Horticulture de France* (84 Rue de Grenelle, 75007 Paris), on 3 April 2001, and at the «International Vine and Wine Office» Headquarters, 18 rue d'Aguesseau, 75008 Paris from 4 April to 31 July 2001. The Agreement establishing the "International Organisation of Vine and Wine" (O.I.V.) is subject to acceptance, approval, ratification or accession of states concerned;

9. The original of this Agreement, of which the French, English and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Government of the French Republic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised by their governments, have affixed their signatures to this Final Act of the Conference of Member States of the «International Vine and Wine Office» establishing the "International Organisation of Vine and Wine" (O.I.V.).

DONE at Paris on 3 April 2001.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO

Preambolo

Con un'intesa in data 29 novembre 1924, i Governi della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della Spagna, della Tunisia e dell'Ungheria hanno statuito di comune raccordo di creare un Ufficio internazionale del Vino.

Con una decisione del 4 settembre 1958 degli Stati membri pro-tempore, a questo ufficio è stato attribuito il nome di Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino. Tale organizzazione intergovernativa comprende, alla data del 3 aprile 2001, quarantacinque Stati membri.

Nella sua risoluzione COMEX 2/97, adottata nella seduta del 5 dicembre 1997 svoltasi a Buenos Aires (Argentina), l'Assemblea generale dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino ha deciso di adattare, ove necessario, al nuovo contesto internazionale i mandati dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, il personale di quest'ultimo, le sue risorse materiali e budgetarie, nonché, se del caso, le sue procedure e regole di funzionamento per far fronte alle sfide e garantire l'avvenire del settore vitivinicolo mondiale.

In applicazione dell'articolo 7 della suddetta intesa, il Governo della Repubblica francese a cui è stata indirizzata una richiesta in tal senso da trentasei Stati, ha convocato una Conferenza di Stati membri che si è tenuta a Parigi il 14, 15, 22 giugno 2000 ed il 3 aprile 2001.

Di conseguenza, gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, di seguito designati le Parti, hanno stabilito di comune accordo le seguenti disposizioni:

Capitolo 1 - Obiettivi e competenze

Articolo 1

1 Le Parti decidono di creare l'<<Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino>> (O.I.V.) in sostituzione dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino istituito dall' Accordo del 29 novembre 1924 modificato. Essa è sottoposta alle norme del presente Accordo.

2 L'O.I.V. persegue i propri obiettivi ed esercita le competenze definite all'articolo 2 in quanto organismo intergovernativo di natura scientifica e tecnica, avente una riconosciuta competenza nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell'uva da tavola, dell'uva passa e di altri prodotti della vigna.

Articolo 2

1 Nell'ambito delle sue competenze, gli obiettivi dell'O.I.V. sono i seguenti:

a) indicare ai suoi membri misure che consentano di tenere conto delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori della trafila vitivinicola;

b) assistere le altre organizzazioni internazionali inter-governative e non -governative, in particolare quelle che perseguono attività normative;

c) contribuire all'armonizzazione internazionale delle prassi e norme esistenti e, ove necessario, all'elaborazione di nuove norme internazionali, al fine di migliorare le condizioni di elaborazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, ed in considerazione degli interessi dei consumatori.

Al fine di conseguire questi obiettivi, l'O.I.V. esercita le seguenti competenze :

a) promuovere ed orientare le ricerche e le sperimentazioni scientifiche e tecniche, al fine di soddisfare i bisogni manifestati dai suoi membri, valutarne i risultati facendo eventualmente ricorso ad esperti qualificati e garantirne, se del caso, la diffusione con mezzi adeguati;

b) elaborare, formulare raccomandazioni e seguirne l'applicazione in collegamento con i suoi membri, in particolare nei seguenti settori.

(i) Le condizioni di produzione viticola;

(ii) Le prassi enologiche;

(iii) La definizione e/ o la descrizione dei prodotti, l'etichettatura e le condizioni di marketing;

(iv) I metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna;

c) sottoporre ai suoi membri ogni proposta concernente:

(i) la garanzia di autenticità dei prodotti della vigna, in particolare nei confronti dei consumatori, e soprattutto per quanto concerne le scritte riportate sull' etichettatura;

(ii) la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare le aree vitivinicole e le denominazioni di origine, designate con nomi geografici o non, che sono loro abbinati, a condizione che non mettano a repentaglio gli accordi internazionali in materia di commercio e di proprietà intellettuale,

(iii) il miglioramento dei criteri scientifici e tecnici di riconoscimento e di protezione delle specie vegetali vitivinicole;

d) contribuire all'armonizzazione ed all'adattamento delle regolamentazioni da parte dei suoi membri, oppure, ove necessario, agevolare la reciproca riconoscenza per quanto concerne le prassi che rientrano nella portata delle sue competenze,

e) garantire la mediazione fra i paesi o le organizzazioni che ne fanno richiesta, gli eventuali costi di quest'ultima essendo a carico dei richiedenti ;

f) provvedere ad un monitoraggio che consenta di valutare l'andamento scientifico o tecnico suscettibile di avere effetti significativi e sostenibili sul settore vitivinicolo, e mantenere i membri informati al riguardo in tempo utile;

g) partecipare alla protezione della salute dei consumatori e contribuire alla sicurezza sanitaria degli alimenti :

(i) mediante una vigilanza scientifica specializzata, che consenta di valutare le caratteristiche proprie dei prodotti della vigna;

(ii) promuovendo ed orientando le ricerche sulle specificità nutrizionali e sanitarie appropriate;

(iii) applicando, al di là dei destinatari di cui all'articolo 2 paragrafo n, la diffusione delle informazioni che risultano da tali ricerche alle professioni mediche e sanitarie;

h) favorire la cooperazione fra i membri mediante :

(i) la collaborazione amministrativa;

(ii) lo scambio d'informazioni specifiche,

(iii) lo scambio di esperti;

iv) l'apporto di assistenza o di consulenza di esperti, in particolare per l'elaborazione di progetti congiunti e di altri studi comuni.

i) tenere conto nelle sue attività, delle specificità di ciascuno dei suoi membri, quando si tratti di sistemi di produzione di prodotti della vigna e di metodi di elaborazione dei vini e di bevande liquorose di origine vitivinicola;

j) contribuire allo sviluppo di reti di formazione inerenti al settore della vigna e dei prodotti della vigna;

k) contribuire alla conoscenza o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali che vi sono connessi;

l) sponsorizzare le manifestazioni pubbliche o private il cui oggetto, non commerciale, rientra fra le sue competenze;

m) mantenere, nell'ambito dei suoi lavori, e come opportuno, un dialogo utile con gli intervenienti del settore, e concludere con questi ultimi intese appropriate;

n) raccogliere e trattare le informazioni maggiormente appropriate, garantirne la diffusione, e comunicarle:

(i) ai suoi membri ed ai suoi osservatori,

(ii)) alle altre organizzazioni internazionali inter-governative e non governative.

(iii) ai produttori, ai consumatori ed agli altri operatori della trafila vitivinicola,

(iv) agli altri paesi interessati,

(v) ai mass-media e in modo più ampio, al pubblico in generale.

Al fine di facilitare questa funzione d'informazione e di comunicazione l'O.I.V. chiede ai suoi membri, ai potenziali beneficiari e, se del caso, alle organizzazioni internazionali, di fornirgli dati ed altri elementi di valutazione sulla base di richieste ragionevoli.

o) Provvedere, con regolare periodicità, a nuove valutazioni sull'efficacia delle sue strutture e procedure di funzionamento.

Capitolo II - Organizzazione

Articolo 3

1. Gli organi dell'O.I.V. sono:

a) l'Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) i Vicepresidenti;
d) il Direttore Generale;
e) il Comitato esecutivo;
f) il Comitato scientifico e tecnico;
g) l'Ufficio di Presidenza;
h) le Commissioni, le sotto-commissioni ed i gruppi di esperti;
i) il Segretariato.

2. Ciascun membro dell'O.I.V. è rappresentato da delegati di sua scelta.L'Assemblea generale, composta da delegati designati dai suoi membri è l'organo plenario dell'O.I.V. Essa può delegare alcune delle sue competenze al Comitato esecutivo, quest'ultimo essendo composto di un delegato per ciascun membro. Il Comitato esecutivo può, sotto la sua autorità, affidare alcune delle sue correnti competenze amministrative all'Ufficio dell'O.I.V., composto dal Presidente, dai Vicepresidenti dell'O.I.V., nonché dai Presidenti delle commissioni e delle sotto-commissioni. Il presidente, il Primo vicepresidente, i Presidenti di commissioni hanno nazionalità differenti.

3. L'attività scientifica dell'O.I.V. si sviluppa nell'ambito di un gruppo di esperti, di sotto-commissioni e di commissioni le quali sono coordinate da un Comitato scientifico e tecnico nel quadro di un piano strategico approvato dall'Assemblea generale.

4. Il Direttore generale è responsabile dell'amministrazione interna dell'O.I.V., del reclutamento e della gestione del personale. Le modalità di reclutamento del personale devono salvaguardare per quanto possibile, il carattere internazionale dell'Organizzazione.

5. L'O.I.V. può altresì includere osservatori. Gli osservatori sono ammessi dopo che essi hanno accettato per iscritto le disposizioni del presente Accordo e del Regolamento interno che ne deriva.

1. La sede dell'Organizzazione è a Parigi (Francia)

Capitolo III - Diritti di voto

Articolo 4

Ciascun membro stabilisce liberamente il numero dei suoi delegati, ma non dispone che di un numero di voti di base pari a due, al quale si aggiunge, se del caso un numero di voti addizionali calcolato sulla base di criteri obiettivi determinanti la relativa collocazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo, secondo le condizioni definite agli allegati n° 1 e 2° che fanno parte integrante del presente Accordo. Il totale di questi due numeri costituisce il numero di voti ponderati. Si procede periodicamente, in conformità alle disposizioni dell'allegato n° 1, all'aggiornamento del coefficiente che determina la situazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo.

Capitolo IV-Modalità di funzionamento, processi decisionali

Articolo 5

1 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'O.I.V. Essa discute e adotta i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'O.I.V, nonché le proposte di risoluzione di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche, nonché per la creazione o la soppressione di commissioni e di sottocommissioni. Essa stabilisce il bilancio preventivo di entrate ed uscite nei limiti dei crediti esistenti, verifica ed approva i conti. Essa adotta i protocolli di cooperazione e di collaborazione nel settore della vigna e dei prodotti della vigna che l'O.I.V può stipulare con organizzazioni internazionali. L'Assemblea generale si riunisce una volta l'anno. Possono essere convocate sessioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri dell'O.I.V.

2. Ai fini della validità delle deliberazioni, è richiesta l'effettiva presenza, alle sessioni dei delegati, di un terzo dei membri che rappresentano almeno la metà dei voti ponderati. La rappresentanza di un membro può essere affidata alla delegazione di un altro membro, tuttavia una delegazione può esercitare una sola rappresentanza oltre alla propria.

3. a) Il consenso è la normale modalità decisionale dell'Assemblea generale per l'adozione di proposte di risoluzioni di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche, giuridiche, nonché per la creazione o la soppressione di commissioni e di sottocommissioni. Altrettanto dicasi per il Comitato esecutivo nell'esercizio delle sue competenze in questo settore:

b) IL consenso non si applica all'elezione del Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni, sottocommissioni e del Direttore generale, nonché alla votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri. Esso non si applica neppure ad altre decisioni finanziarie quali quelle stabilite dal regolamento interno.

c) Se l'Assemblea generale o il Comitato esecutivo non pervengono ad un consenso in occasione della presentazione iniziale di progetto di risoluzione o di decisione, il Presidente prende ogni iniziativa per consultare i membri, al fine di ravvicinare le opinioni nel lasso di tempo che precede l'Assemblea generale o il seguente Comitato esecutivo. Qualora tutti i passi per addivenire ad un consenso si siano rivelati infruttuosi, il Presidente può far procedere ad una votazione a maggioranza qualificata, ossia i due terzi più uno, dei membri presenti o rappresentati, sulla base di un voto per membro. Tuttavia, se un membro ritiene che i suoi interessi sostanziali nazionali sono messi a repentaglio, la votazione può essere posposta di un anno. Se tale posizione è successivamente confermata per iscritto dal Ministro degli Affari Esteri o da qualsiasi altra Autorità politica competente del membro interessato, non si procede alla votazione

4. a) L'elezione del Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni e delle sotto commissioni, e del Direttore generale, avviene mediante un voto a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati, a condizione che la metà più uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato. Quando queste condizioni non siano soddisfatte, un'Assemblea generale straordinaria viene riunita entro un termine non eccedente tre mesi. Durante questo periodo e a seconda dei casi, il Presidente, i Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, il Direttore generale in funzione è (sono) mantenuto (i) nella sua (loro) responsabilità.

b) La durata del mandato del Presidente dell'O.I.V. dei Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni è di tre anni. La durata del mandato del Direttore generale è di cinque anni; egli è rieleggibile per un altro mandato quinquennale, alle stesse condizioni di quelle previste per la sua elezione. L'Assemblea generale può in qualsiasi momento revocare il Direttore generale, nelle condizioni di maggioranze combinate che hanno presieduto alla sua elezione.

5. La votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri si effettua a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentanti. Con le medesime condizioni l'Assemblea generale nomina il revisore dei conti finanziario, su proposta congiunta del Direttore generale e dell'Ufficio dell'O.-I.V- con parere favorevole del Comitato esecutivo.

6 Le lingue ufficiali sono il francese, l'inglese, lo spagnolo. Il loro finanziamento è determinato all'allegato 2° del presente Accordo. Tuttavia, l'Assemblea generale può adattarlo come opportuno, secondo le condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3 a. Su richiesta di

uno o più membri, altre lingue sono aggiunte secondo le stesse modalità di finanziamento, in particolare l'italiano ed il tedesco, al fine di migliorare la comunicazione fra i membri. Preliminarmente, gli utenti interessati dovranno aver accettato formalmente il loro nuovo contributo finanziario, consecutivo alla loro richiesta. Al di là di un totale di cinque lingue, ogni nuova richiesta è sottoposta all'Assemblea generale, la quale adotta la sua decisione alle condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3 a. La lingua francese rimane quella di riferimento in caso di controversia con terzi non membri dell'Organizzazione.

2. Gli organi istitutivi dell'O.I.V. .funzionano in modo aperto e trasparente.

Capitolo V - Finanziamento dell' O.I.V

Articolo 6

1 Ogni membro dell'O.I.V. versa un contributo finanziario stabilito ogni anno dall'Assemblea generale. Tale ammontare è stabilito in applicazione delle disposizioni definite negli allegati n° 1 e 2° del presente Accordo. Il contributo finanziario di eventuali nuovi membri è stabilito dall'Assemblea generale, sulla base delle disposizioni definite negli allegati n° 1 e 2° del presente Accordo.

2. Le risorse finanziarie dell'O.I.V comprendono la quota contributiva annuale obbligatoria di ciascuno dei membri e degli osservatori , nonché i risultati delle proprie attività. I contributi obbligatori sono versati all'O.I.V nel corso dell'anno civile rilevante. Dopo, essi sono considerati versati con ritardo.

3 Le risorse finanziarie dell'O.I.V possono altresì comprendere contributi volontari dei membri, doni, indennità, sussidi o finanziamenti di qualsiasi natura emananti da organizzazioni internazionali e nazionali a prescindere che esse siano di natura pubblica, parastatale o privata, purché detti finanziamenti siano conformi ai principi generali istituiti dall'Assemblea generale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, che saranno inclusi nel Regolamento interno

Articolo 7

1 In caso di mancato pagamento di due quote contributive per membro, i diritti di voto e la partecipazione di quest'ultimo al Comitato esecutivo e all'Assemblea che si tengono successivamente all'accertamento, saranno automaticamente sospesi. Il Comitato esecutivo fissa, caso per caso, le condizioni alle quali i membri interessati possono regolarizzare la loro situazione o, a difetto, essere considerati come aventi denunciato l'Accordo.

2. In caso di mancato pagamento di tre quote contributive successive, il Direttore generale notifica questa situazione ai membri o agli osservatori interessati. Se la situazione non è regolarizzata entro due anni a decorrere dal trentun dicembre del terzo anno, i membri o gli osservatori interessati sono automaticamente esclusi.

Capitolo VI- Partecipazione delle organizzazioni internazionali inter-governative

Articolo 8

Un'organizzazione internazionale intergovernativa può partecipare ai lavori dell'O.I.V.. o esserne membro e contribuire al finanziamento dell'Organizzazione in condizioni che saranno stabilite, caso per caso, dall'Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo

Capitolo VII- Emendamento e revisione dell'Accordo

Articolo 9

1 Ciascun membro può proporre emendamenti al presente Accordo. La proposta deve essere fatta per iscritto al Direttore generale, il quale la sottopone alla conoscenza di tutti gli altri membri dell'Organizzazione .Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di comunicazione, la metà più uno dei membri è favorevole alla proposta, il Direttore generale la sottopone per decisione alla prima Assemblea generale che ha luogo alla fine di questo termine. La decisione è adottata con il consenso dei membri presenti e rappresentati. Dopo la sua adozione da parte dell'Assemblea generale, gli emendamenti sono sottoposti alle procedure interne di accettazione, di approvazione o di ratifica, previste nella legislazione nazionale dei membri Essi entrano in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione, in modo da ottenere un totale di due terzi più uno dei membri dell'Organizzazione.

2. La revisione del presente Accordo è istituita per diritto se due terzi più uno dei membri ne approvano la richiesta. In questo caso, una Conferenza dei membri è convocata a cura del Governo francese entro un termine di sei mesi. Il programma e le proposte di revisione sono comunicate ai membri almeno due mesi prima della riunione della Conferenza. La Conferenza così riunita determina essa stessa la sua procedura. Il Direttore generale dell' O I.V vi fa funzione di Segretario generale.

3 Prima dell'entrata in vigore di un accordo riveduto, l'Assemblea generale dell'Organizzazione definisce, alle condizioni stabilite dal presente Accordo e dal Regolamento interno di cui all'articolo 10, in quale misura gli Stati Parte al presente Accordo, i quali non abbiano depositato strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione potranno partecipare alle attività dell'O.I.V., successivamente alla sua data di entrata in vigore.

Capitolo VIII- Regolamento interno

Articolo 10

L'Assemblea generale adotta il Regolamento dell'O.I.V. il quale precisa, ove necessario, le modalità di applicazione del presente Accordo. Fino a questa adozione, il Regolamento dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino rimane in vigore. Esso stabilisce , in particolare, le competenze, le regole di funzionamento degli organi di cui negli articoli precedenti, le condizioni di partecipazione degli osservatori, nonché le modalità di esame delle proposte di riserve che possono essere formulate rispetto al presente accordo, e le disposizioni relative alla gestione amministrativa e finanziaria dell'O.I.V.- Esso precisa inoltre

le condizioni in base alle quali i documenti necessari ai membri dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo saranno comunicati agli stessi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, prima dell'adozione di qualsiasi decisione in materia.

Capitolo IX - Clausole finali

Articolo 11

L'O.I.V. avrà personalità giuridica e si vedrà concedere da ciascuno dei membri la capacità giuridica che potrà essere necessaria per l'esercizio delle sue competenze.

Articolo 12

Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo. Esse dovranno essere accettate dall'Assemblea generale in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3.a.

Articolo 13

Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino fino al 31 luglio 2001. Esso è soggetto ad accettazione, approvazione, ratifica o adesione.

Articolo 14

Ogni Stato non previsto all'articolo 13 del presente Accordo può chiedere di aderirvi. Le richieste di adesione sono indirizzate direttamente all'O.I.V., con una copia al Governo della Repubblica francese, che procede a notificarle agli Stati firmatari o alle parti del presente Accordo. L'O.I.V informa i suoi membri riguardo alle richieste presentate ed a ciascuna osservazione eventualmente formulata. Essi dispongono di un termine di sei mesi per far conoscere il loro parere all'O.I.V. Alla scadenza del termine semestrale, l'adesione è acquisita se una maggioranza di membri non vi si è opposta. Il depositario notificherà allo Stato il seguito dato alla sua domanda. Se essa è accettata, lo Stato interessato disporrà di dodici mesi per depositare il suo strumento di adesione presso il depositario. Ogni Stato di cui all'articolo 13, che non ha firmato il presente accordo nei termini prescritti, può aderirvi in qualsiasi momento.

Articolo 15

Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese che provvede a notificarli agli Stati firmatari o parti del presente Accordo. Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

Articolo 16

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo al deposito del trentunesimo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che accetta, approva o ratifica il presente Accordo, o vi aderisce dopo la data della sua entrata in vigore, il presente Accordo si applica il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione.

3. L' Assemblea generale dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino definisce, alle condizioni stabilite dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato e dal Regolamento interno che ne deriva, in quale misura gli Stati Parte di detto Accordo che non hanno depositato uno strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione possono partecipare alle attività dell'O.I.V , dopo la sua data di entrata in vigore.

Articolo 17

1 L'Accordo del 29 novembre 1994 modificato può cessare mediante una decisione unanime della prima Assemblea generale successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che tutti gli Stati parti del suddetto Accordo abbiano stabilito in modo unanime, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, le condizioni per la cessazione degli effetti dell'Accordo in questione.

2. "L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" succede all'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino in tutti i diritti e gli obblighi di quest'ultimo.

Articolo 18

Ogni membro parte del presente Accordo può denunciarlo in qualsiasi momento mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I.V ed al Governo della Repubblica francese. Ogni osservatore può decidere di ritirarsi dall'Organizzazione in qualsiasi momento, mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I V.

Articolo 19

Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dal loro governo, hanno apposto la loro firma al presente Accordo istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino."(O.I.V.)

Fatto a Parigi, il 3 aprile 2001.

Allegato n°1 di cui agli articoli 4 e 6 del presente Accordo.

Modalità di determinazione della situazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo

---

1. Criteri obiettivi che determinano la relativa collocazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo:

a) Media della produzione di vini, vini speciali, mosti, alcolici di origine vitivinicola (espressi in equivalente vini) nell' ultimo periodo quinquennale noto, dopo aver eliminato i due valori estremi (P);

b) Media della superficie totale del vigneto negli ultimi tre anni noti (S);

c) Media del consumo apparente di vini ed equivalente vini, negli ultimi tre anni noti (C) = (P) produzione - (E) esportazioni + (I) importazioni.

2 Formula di applicazione per la determinazione del coefficiente di ciascuno Stato membro:

$$X\% = \left(0,60 \frac{P\ (\text{Stato membro})}{P\ (\text{Totale O.I.V})} + 0,20 \frac{S\ (\text{Stato membro})}{S\ (\text{Totale O.I.V})} + 0,20 \frac{C\ (\text{Stato membro})}{C\ (\text{Totale O.I.V})} \right) 100$$

3 Aggiornamento del coefficiente di ciascuno Stato membro, effettuato:

a) all'inizio dell'esercizio budgetario successivo all'adesione di un nuovo membro;

b) ogni tre anni, sulla base degli ultimi dati statistici noti.

4. Nuove adesioni:

I nuovi membri che aderiranno all'O.I.V nei prossimi anni, dovranno versare un contributo finanziario obbligatorio, integralmente calcolato sulla base della formula di applicazione definita nel presente allegato, a cui si aggiunge la loro quota di partecipazione per il finanziamento specifico delle lingue , alle condizioni stabilite all'allegato n° 2.

Allegato n° 2 di cui agli articoli 4,5 e 6 del presente Accordo.

Determinazione dei diritti di voto, dei contributi finanziari obbligatori degli Stati membri e delle modalità di finanziamento delle lingue.

1. Voto di base:

Ciascuno Stato membro dispone di un numero di voti di basi pari a due.

2. Voti addizionali:

Il numero totale di voti addizionali è pari alla metà del totale dei voti di base. Nei limiti di quest'ultimo, possono essere attribuiti voti addizionali, oltre ai voti di base, a taluni Stati membri, in funzione della loro relativa collocazione nel settore vitivinicolo, come risulta dall'applicazione della formula definita all'allegato n°1.

3. Voti ponderati :

Il numero di voti ponderati per ciascuno Stato membro è pari alla somma dei voti di base e dei voti addizionali di cui eventualmente dispone.

4. Ripartizione dei contributi obbligatori :

L'ammontare totale dei contributi obbligatori da richiedere agli Stati membri è calcolato sulla base del bilancio preventivo adottato dall'Assemblea generale.

Un terzo dell'ammontare totale dei contributi obbligatori è uniformemente distribuito fra i voti di base.

Due terzi dell' importo totale dei contributi obbligatori sono distribuiti in proporzione ai voti addizionali.

Per facilitare la transizione fra il precedente Accordo e quello presente, il contributo finanziario che corrisponde ai due voti di base in possesso di ciascuno Stato membro non può essere inferiore all'ammontare dell' "unità contributiva " richiesta al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, per il primo esercizio budgetario. Se del caso , gli importi dei contributi finanziari a titolo di voti addizionali sono conguagliati in modo tale da ottenere l'ammontare totale dei contributi obbligatori derivanti dal bilancio preventivo adottato.

4. Finanziamento delle lingue:

Si provvede al finanziamento delle lingue nella sua totalità, mediante un'imputazione sul bilancio preventivo generale dell'O.I.V., senza specifico contributo da parte di ogni gruppo linguistico composto da membri e da osservatori utenti.

Le modalità di attuazione delle lingue saranno oggetto di particolari disposizioni stabilite nel Regolamento interno.

Copia certificata conforme dell' unico esemplare originale in lingua francese, inglese e spagnola, depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese

Parigi, l'11 settembre 2001.

Il Direttore degli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Francese,

Yvon ROE d'Albert

Atto finale della Conferenza degli Stati membri dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino

1. Dopo le tre sessioni della Conferenza degli Stati membri dell' <<Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino>> svoltesi il 14, 15 e 22 giugno 2000 a Parigi, i paesi membri dell'Ufficio si sono nuovamente riuniti in una 4ª sessione della Conferenza, il 3 aprile 2001, nei locali della *Société Nationale d'Horticulture de France* (Società Nazionale di Orticoltura francese) *84, rue de Grenelle* -75007 Parigi , per adottare il testo finale del progetto di Accordo istitutivo dell'" <<Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino >>(O.I.V)".

2. Erano rappresentati i Governi dei seguenti paesi: Repubblica dell'Africa del Sud, Repubblica Algerina Democratica e popolare; Repubblica Argentina, Australia, Repubblica di Austria , Regno del Belgio, Repubblica di Bolivia, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica del Cile, Repubblica di Cipro, Regno di Danimarca, Repubblica Ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica Federale di Germania, Repubblica Francese, Repubblica Italiana, Repubblica Libanese, Granducato di Lussemburgo, Regno del Marocco, Stati Uniti Messicani, Regno di Norvegia, Nuova Zelanda, Regno dei Paesi Bassi , Repubblica del Portogallo, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna, Federazione di Russia, Spagna, Regno di Svezia, Confederazione Elvetica , Repubblica Tunisina, Repubblica di Turchia, Ucraina, Repubblica di Ungheria, Repubblica Orientale dell'Uruguay;

3. Erano rappresentati da osservatori i seguenti paesi: Canada, Repubblica Popolare di Cina, Repubblica di Croazia, Irlanda;

4. All'esito della sua terza sessione, la Conferenza ha creato un gruppo di lavoro giuridico e linguistico composto dal Sig. Spyrou (Australia), Sig. Collard (Francia) e Sig. Juré (Uruguay) al fine di finalizzare il progetto d'Accordo nei suoi aspetti giuridici e linguistici;

5. La quarta sessione della Conferenza è stata ufficialmente aperta dal Sig. Félix Roberto Aguinaga (Argentina), Presidente dell' <<Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino>>;

6 La 4ª sessione della Conferenza ha riconfermato il Sig. Alain Pierret (Francia) come residente ed ha designato la Sig.ra Alexandra Busnengo (Italia), il Sig. Craig Burns (Australia), il Sig. José Ramon Lopez Pardo (Spagna) ed il Sig. Fernando Bianchi de Aguiar (Portogello) come Vicepresidenti. Il Sig. Félix Roberto Aguinaga era peraltro Vicepresidente per diritto;

7. La Conferenza disponeva, in quanto proposta di base per le discussioni, del documento intitolato " Progetto di accordo istitutivo dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" in data 2 aprile 2001, che è una versione riveduta dell'Accordo del 29 novembre 1924 modificato;

8. All'esito della sua quarta sessione, la Conferenza ha adottato il 3 aprile 2001, in conformità alle disposizioni del suo regolamento interno, l'Atto finale della Conferenza al quale è allegato l'Accordo istitutivo dell' Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V), entrambi aperti alla firma nei locali della *Société Nationale d'Horticulture de France* (Societa Nazionale di Orticoltura francese) *84, rue de Grenelle* -75007 Parigi , il 3 aprile 2001 e successivamente presso la sede dell'O.I.V. , 18 ruye d'Aguessau - 75008 Parigi dal 4 aprile al 31 luglio 2001. L' Accordo istitutivo dell<<Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino>> (O.I.V), è inoltre sottoposto ad accettazione, approvazione, ratifica o adesione da parte degli Stati interessati;

9. Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dal loro governo hanno apposto la loro firma al presente Atto finale della Conferenza degli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.)

Fatto a Parigi, il 3 aprile 2001.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1510):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri *ad interim* (BERLUSCONI) il 18 giugno 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 18 settembre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 19 settembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3168):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X, XII, XIII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione il 1º ottobre 2002 e il 3 dicembre 2002.

Relazione scritta annunciata il 3 dicembre 2002 (atto n. 3168/*A* - relatore on. AMORUSO).

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

03G0044

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501348/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,60